



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE ANNUALI DI ISCRIZIONE

(DELIBERA COA DEL 14/1/2016)

1. Il regolare pagamento della tassa annuale di iscrizione, oltre che obbligo di legge è condizione necessaria per usufruire di tutti i servizi del Consiglio.
2. L'importo della tassa annuale è stabilito con delibera consiliare e dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno o nell'eventuale altra data stabilita con la delibera stessa.
3. La tassa annuale non è dovuta per l'anno in corso nel caso di iscrizione agli albi o registri avvenuta negli ultimi due mesi dell'anno stesso come nel caso di cancellazione richiesta nei primi due mesi dell'anno stesso.
4. Qualora l'iscritto non provveda al pagamento della tassa verrà applicata una mora, giustificata dagli oneri e dalle spese connesse a tale ritardato pagamento, pari ad € 10,00 per ogni mese di ritardo rispetto alla data di scadenza.
5. Il Consiglio, previa contestazione dell'addebito e personale convocazione personale dell'interessato, ne disporrà la sospensione dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 29, comma 6, legge n. 247/2012. La sospensione, non avente carattere disciplinare, sarà revocata allorquando l'iscritto avrà provveduto al pagamento.
6. Qualora, decorsi sei mesi dalla data di scadenza, l'iscritto non abbia ancora provveduto al pagamento della tassa annuale di iscrizione, detto comportamento sarà segnalato al CDD per la violazione dell'Art. 16 del Codice Deontologico.
7. Le riduzioni previste per gli iscritti ultraottantenni e per il primo triennio dei neo iscritti sono applicabili solo la tassa venga corrisposta entro il termine di scadenza fissato come al *punto 2*.
8. Il presente Regolamento, annulla e sostituisce il precedente deliberato 24/7/2014, entra in vigore con riferimento alle tasse stabilite per l'anno 2016.